



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Desiree Accardi
Dott.ssa Anna Baldi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio

Circolare n. 34 del 13/09/2024

- 1) Le news di settembre
- 2) Transizione 5.0, pronte le disposizioni attuative
- 3) Formazione del plafond IVA in caso di fatturazione di acconti
- 4) Decreto Coesione: Nuovi incentivi

L'articolo 4 del D.L. 113/2024 cosiddetto "*Decreto Omnibus*" sposta al 30 novembre 2024 il termine per usufruire dell'agevolazione per la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2024.

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) aveva previsto la riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni, sia agricoli sia edificabili, e delle partecipazioni (anche in mercati regolamentati) detenuti dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti commerciali al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa detenuti alla data del 1° gennaio 2024. Usufruendo di questa misura, è possibile considerare quale costo del bene non quello storico bensì quello effettivo che risulta da una perizia di stima; lo scopo della misura è ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di cessione.

Il termine ultimo per eseguire questa rivalutazione era fissato al 30 giugno 2024. Entro questa data era necessario attuare due adempimenti: redigere una perizia di stima del valore del bene da rivalutare e versare l'imposta sostitutiva del 16%, calcolata sul valore rivalutato risultante da perizia.

Entrambi gli adempimenti potranno essere ora effettuati entro il 30 novembre 2024.

1) Le news di settembre

Al 4% l'editoria digitale

Con la risposta n. 5/E del 2 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate specifica che l'aliquota Iva del 4% si applica a una serie di servizi legati alla

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne, ne deriva quindi che tale aliquota sarà applicabile alla editoria digitale.

Addio al PIN INPS

Come Indicato nella precedente circolare mensile di Studio n. 30 del 15/07/2024, si precisa che l'Inps ha comunicato con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi Inps con il Pin Inps non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla L. 12/1979.

Rilevante penalmente la mancata iscrizione dei compro oro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31122/2024 ha chiarito che la mancata iscrizione presso il registro Oam da parte de *"I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ..."* è rilevante penalmente; più precisamente è sanzionato penalmente lo svolgimento di tale attività in assenza dell'iscrizione nel registro degli operatori compro oro istituito presso l'Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Novità in tema di riaddebito delle spese tra medici associati

Con la risposta a interpello n. 161/E/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che si rende applicabile alle Associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale, l'esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, pertanto, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Novità terzo settore

Con la L. 104/2024 vengono apportate significative modifiche all'impianto normativo recato sia dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sia dal D.Lgs. 112/2017, provvedimento quest'ultimo che reca la disciplina dell'ente di Terzo settore commerciale per definizione, l'impresa sociale.

Il provvedimento, rubricato *"Disposizioni in materia di politiche sociale e di enti del terzo settore"*, si compone di soli 8 articoli e introduce modifiche anche ad altre disposizioni normative, tra le quali il codice civile, ma sempre con riguardo a tematiche di carattere sociale.

Termine provvisorio CBAM

Dal terzo trimestre 2024 viene meno la possibilità di trasmissione "semplificata" della Relazione, con conseguente obbligo, per gli importatori Ue (dichiaranti CBAM), di dichiarare valori effettivi delle emissioni, secondo determinate metodologie previste dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773, ossia quella "basata sui calcoli" o quella "fondata su misure". Fino al prossimo 31 dicembre l'utilizzo delle due metodologie di cui sopra può essere derogato a favore dell'utilizzo di metodi alternativi, purché questi garantiscano analoga copertura e accuratezza dei dati sulle emissioni. È quindi necessario che il fornitore o produttore extra Ue comprenda l'approccio che deve seguire per

calcolare correttamente le emissioni e le comunichi adeguatamente all'importatore Ue, in modo consentirgli di adempiere efficacemente all'obbligo di trasmissione della Relazione trimestrale.

La Commissione ha introdotto, in data 19 luglio, [nuove FAQ](#) e aggiornato molte di quelle già pubblicate.

Scadenza della richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altri Paesi europei

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE. Entro il termine del prossimo 30 settembre 2024 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2023. Il 30 settembre 2024 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Gli interessi da conciliazione e adesione sono deducibili

Con la recente risposta a interpello n. 172/E, pubblicata lo scorso 20 agosto, l'Agenzia delle entrate si esprime, in senso favorevole al contribuente, relativamente alla possibilità di dedurre gli interessi passivi pagati da un'impresa in relazione a un atto di conciliazione ovvero di accertamento con adesione.

2) Transizione 5.0, pronte le disposizioni attuative

Il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa nota con il nome di Transizione 5.0.

Con l'emanazione dei 2 decreti datati 24 luglio e 6 agosto 2024, il Mimit definisce le modalità attuative dell'agevolazione introdotta dall'articolo 38, D.L. 19/2024 (attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)), avente l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali.

Successivamente il Mimit ha emesso anche una apposita circolare operativa, datata 16 agosto e suddivisa in 9 capitoli, dettagliando ogni elemento dell'agevolazione.

Soggetti ammessi

Nell'ordine è stato specificato che l'incentivo spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Tali imprese devono essere residenti nel territorio dello Stato ovvero essere stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa. Sono

escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Struttura produttiva e processo produttivo

La circolare si sofferma sui concetti di struttura produttiva e processo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (allegati A e B alla L. 232/2016). Secondo la circolare, se il processo produttivo è costituito da più linee produttive parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo.

Allo stesso modo, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo.

La struttura produttiva, specifica la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Ulteriore circolare

Il Mimit ha infine annunciato che con una successiva circolare fornirà chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0".

3) Formazione del plafond IVA in caso di fatturazione di acconti

L'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024 è tornata a occuparsi della modalità di formazione del plafond Iva dell'esportatore abituale. A tal proposito, si ricorda che per i soggetti Iva che realizzano più del 10% del volume d'affari Iva in operazioni non imponibili con l'estero è possibile acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'Iva entro i limiti del plafond maturato nell'anno precedente. Per beneficiare della non imponibilità è richiesto l'invio telematico preventivo della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate.

La regola per la formazione dello status di esportatore abituale richiede che le operazioni non imponibili rilevanti siano effettuate e registrate nei relativi registri. Il momento di effettuazione è disciplinato dall'art. 6, D.P.R. 633/1972 secondo il quale si deve aver riguardo, per i beni mobili, al

momento della consegna o spedizione, ovvero in caso di acconti o di fatturazione anticipata rispettivamente al momento in cui avviene il pagamento degli acconti o l'emissione della fattura.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito – n.d.r. risoluzione n. 94/E/2013 – con riguardo al pagamento anticipato di acconti che lo stesso assume rilievo ai fini della formazione del plafond senza tuttavia precisare se già al momento dell'incasso o alla successiva consegna dei beni.

L'Agenzia delle Entrate, tornata sull'argomento con la risposta alla consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto, ha confermato che la fatturazione e la registrazione degli acconti concorrono alla formazione del plafond. Tuttavia, affinché il plafond si formi già con il pagamento degli acconti è necessario che l'operazione vada a buon fine con la consegna dei beni. In altre parole, il plafond si forma già con il pagamento degli acconti ma è sottoposto alla condizione sospensiva della successiva consegna dei beni.

Infine, poiché l'esportatore abituale può effettuare acquisti senza il pagamento dell'Iva solo se in precedenza ha effettuato e registrato operazioni non imponibili con l'estero, l'eventuale mutamento successivo di queste ultime comporta la necessità di rettificare in diminuzione il plafond già maturato in precedenza a prescindere dal momento in cui avviene il mutamento stesso.

4) Decreto Coesione: Nuovi incentivi

Con la Legge n. 95 del 4 luglio 2024 è stato convertito, con modifiche, il Decreto-legge n. 60/2024, cd. "Decreto Coesione". Tale decreto introduce, con decorrenza dal 1° settembre 2024, nuovi incentivi finalizzati alla promozione dell'occupazione.

Si precisa che l'efficacia e l'operatività di detti incentivi sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea e alla pubblicazione delle circolari operative da parte dell'INPS, ad oggi non ancora emanate.

Assunzioni di giovani

L'articolo 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo finalizzato a favorire l'occupazione stabile dei giovani, mediante l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti a termine in contratti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025. L'incentivo può essere applicato ai lavoratori, esclusi quelli con qualifica di dirigenti ed apprendisti, che non abbiano compiuto i 35 anni e che non abbiano avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'esonero è garantito per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite mensile di euro 650 per i lavoratori occupati in sedi e unità produttive situate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; e di euro 500 per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.

Tra le condizioni di spettanza dell'incentivo si precisa che l'azienda nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o

licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Inoltre, l'azienda non potrà provvedere nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l'esonero sarà revocato ab origine.

Assunzioni di donne

L'art. 23 del Decreto coesione ha previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente di cui all'art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero è garantito per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite mensile di euro 650 per ciascuna lavoratrice.

Assunzioni Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno

L'articolo 24 del Decreto Coesione introduce un esonero al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

È previsto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, a condizione che l'assunzione avvenga presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L'assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, stipulato nel periodo dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Possono essere assunti lavoratori che abbiano compiuto 35 anni al momento dell'assunzione e che siano disoccupati da almeno 24 mesi, ad eccezione dei rapporti con qualifica di dirigenti.

L'esonero è garantito per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite mensile di euro 650 per ciascun lavoratore. Tra le condizioni di spettanza dell'incentivo si precisa che l'azienda nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Inoltre, l'azienda non potrà provvedere nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l'esonero sarà revocato ab origine.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati